

SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 239

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez 3°

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Aurelio Cialente

Giudici popolari: Guerrino Guerrini, Vittorio Laborante, Emilio Montemaggi, Marino Marini

Procura del Re di Torino:

PM: Dott. Umberto Muggia

N. fascicolo: RG. N. 159/1945

Sentenza: n. 109 del 29.10.1945

IMPUTATI

Numero complessivo imputati: 1

Tot. uomini: n. 1

Tot. donne: n. 0

Imputato: Aldo Ponzano

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 01.07.1904 - Torino

Residenza: Torino, c.so Trapani n. 83

Cittadinanza: italiana

Stato civile: coniugato, 2 figli

Fascia d'età al momento del fatto: 30-40

Rapporti con il Pnf: iscritto

Rapporti con il Pfr: iscritto dal 30.10.1943

Occupazione: industriale

Status: vice segretario del fascio di Torino dal 1° al 25 aprile 1945; componente del Direttorio federale per il 1945; capitano della BN "Ather Capelli" nell'agosto del 1944.

Altri dati biografici: squadrista, marcia su Roma, sciarpa littoria e legionario fiumano, nel 1921 faceva parte della squadra d'azione fascista "Toti" di Torino.

PARTI LESE

Numero complessivo parti lese: 1

Tot. uomini: n. 1

Tot. donne: n. 0
Tot. collettività: n. 0
Tot. tipologia (status): 1 civile

Parte lesa n. 1: Michele Bongiovanni

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: Bell Ville (Argentina)
Residenza: Torino, c.so Moncalieri 261
Fascia d'età al momento del fatto: 30-40
Occupazione: operaio (meccanico)
Status: antifascista
Altri dati biografici: vittima di sevizie, arrestato

Altre parti lese non identificate.

PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO

Data e luogo del fatto: dall'8 settembre 1943 sino alla Liberazione
Tipologia: imputazione di ruolo, rastrellamento
Descrizione sintetica: accusato di aver favorito i disegni politici del nemico iscrivendosi al Pfr e svolgendo azioni politiche come vice segretario del fascio di Torino dal 1° al 25 aprile 1945 e come componente del Direttorio federale per il 1945, nonché arruolandosi nella BN "Ather Capelli" nell'agosto del 1944, e partecipando ad azioni di rastrellamento.

SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.

Denuncia:

Tipologia: collettiva
Data: 08.06.1945
Autorità ricevente: Ufficio del PM presso la Cas di Torino
Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino
Tipologia denunciante: autorità italiana
Sintesi denuncia: si denuncia Aldo Ponzano quale iscritto al Pfr, vice segretario del fascio di Torino, componente del Direttorio federale e ufficiale della BN. Nel 1937 è stato denunciato da tale Michele Bongiovanni per percosse.

Arresto:

Data e luogo: 08.05.1945, Torino
Autorità procedente: Questura di Torino fascio di Torino, componente del Direttorio federale e ufficiale della BN.

Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:

Interrogatorio di PG (07.05.1945 Scuola di Guerra di Torino):
Dichiara di essere stato nominato vice segretario del fascio repubblicano il 01.04.1945. Il 25 abbandonò la Federazione e si rifugiò presso la famiglia Tabarini. Dichiara che il mattino del 27 aprile si presentò volontariamente al Commissariato Borgo Dora.

Interrogatorio di PG (09.08.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):
Dichiara di essersi iscritto al Pfr per evitare la deportazione in Germania degli operai che lavoravano con lui. Afferma di essere stato nominato vice segretario del fascio il 01.04.1945 di Torino, ma di aver accettato la carica solo dopo vive insistenze e minacce. Ammette di aver fatto parte della BN "Ather Capelli" dall'agosto del 1944, ma nega di aver preso parte ad azioni di rastrellamento. Ammette di essere stato munito del porto d'armi dal Comando tedesco ma riferisce di non aver mai circolato armato. Ammette di essere stato squadrista, marcia su Roma, sciarpa littoria e legionario fiumano, e di aver fatto parte nel 1921 della squadra d'azione fascista

“Toti” di Torino. Afferma di non ricordare di essere stato denunciato da tale Bongiovanni per percosse.

Interrogatorio del PM (26.06.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Conferma le dichiarazioni in atti. Dichiarò di essere stato nominato vice segretario probabilmente su proposta di Paride Salvagni, direttore della segreteria politica. Afferma di aver prestato servizio presso la BN in modo discontinuo e di non aver mai partecipato ad azioni militari. A domanda, risponde di conoscere un certo Giovanni de Vita che faceva parte del gruppo rionale “B. Mussolini”, ma afferma di non ricordare di aver con questo aggredito tale Bongiovanni nel 1937.

Interrogatorio del PM (31.08.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Nega di essere stato tra i primi organizzatori della BN come risulta dall’opuscolo che gli viene dato in visione. Afferma di essere stato anzi dichiarato disertore nel luglio del 1944 perché non si era presentato alla chiamata. Conferma di aver prestato servizio discontinuo. Nega di aver partecipato al rastrellamento del 25.09.1944 a Giaveno. Riferisce di aver ricevuto a casa l’ordine di presentarsi in caserma, ma poiché in quel momento si trovava assente, si presentò la mattina dopo e seppe che i militi erano già partiti nella notte per Giaveno. Fu però richiesto dal comandante del Battaglione “Villa” di recapitare un plico al comandante Musso che dirigeva l’operazione. Partì dunque verso Giaveno con l’autista e un altro uomo. Afferma di essere giunto a Giaveno alle 11.30 e di essere subito stato colpito da una pallottola al tallone. Consegnò il plico al Musso, passò all’Ospedale di Giaveno e la sera rientrò a Torino, trasferendosi all’Ospedale militare. Nega di aver percosso Michele Bongiovanni.

Audizione testimoni:

Teste 1: Michele Bongiovanni (14.07.1945 avanti PM)

Afferma di essere stato fermato una sera del 1937 dal Ponzano che gli chiese i documenti e gli esibì una tessera della Mvsn. Poiché lui si rifiutò, il Ponzano gli diede uno schiaffo. Qualche giorno dopo si imbatté nuovamente nel Ponzano e in altri tre o quattro individui, che lo picchiarono e lo trascinarono in Questura. Rimase detenuto una settimana e in seguito fu rilasciato.

Scritti difensivi:

La difesa chiede la libertà provvisoria.

Altro:

Dichiarazione di Michele Bongiovanni che afferma di essere stato picchiato e incarcerato nel marzo del 1937 da 5 uomini tra cui il Ponzano, perché dichiaratamente antifascista.

Circolare riservata della Federazione a proposito della ripartizione politica delle funzioni, nella quale compare il nome di Aldo Ponzano come membro del Direttorio federale e come vice segretario del fascio. Vengono elencati i suoi compiti. Datata 22.01.1945.

Certificato medico che attesta che l’imputato soffre di insufficienza cardiaca.

Estratto autenticato dell’opuscolo “Prima Brigata Nera Ather Capelli. Come è sorta e come agisce. Gennaio 1945” in cui Aldo Ponzano è citato tra i primissimi organizzatori e tra i primi combattenti della BN. Si riporta inoltre che il Ponzano fu ferito durante un’azione di rastrellamento presso La Maddalena (Giaveno).

SEZIONE 3: IL PROCESSO.

IMPUTAZIONI

Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg

Descrizione: imputato di collaborazionismo politico per aver favorito i disegni politici del nemico iscrivendosi al Pfr e svolgendo azioni politiche come vice segretario del fascio di Torino dal 1° al 25 aprile 1945 e come componente del Direttorio federale per il 1945, nonché arruolandosi nella BN “Ather Capelli” nell’agosto del 1944, e partecipando ad azioni di rastrellamento.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Francesco Camoletto e Massotto (di fiducia).

DIBATTIMENTO

Data apertura dibattimento: 29.10.1945

Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

Interrogatorio dell'imputato:

Dichiara che si iscrisse al Pfr perché sperava che in questo modo avrebbe evitato ai suoi operai il lavoro in Germania. Afferma che dovette arruolarsi nella BN perché fu richiamato con cartolina di precetto. Ebbe il grado di capitano solo agli effetti economici, perché fu nominato vice segretario del fascio di Torino. Per quanto riguarda il rastrellamento del 29.09.1944, riferisce che la sera ricevette l'ordine di presentarsi alla caserma di via Cernaia, ma poiché c'era il coprifuoco si presentò il mattino dopo, quando i militi erano già partiti per Giaveno. Ricevette un ordine da recapitare a Giaveno e dunque vi si recò in macchina. A 200 metri fuori dal paese fu ferito da una raffica di mitra. Consegnò l'ordine e in seguito fu trasferito al nosocomio. La sera tornò a Torino. Dichiarò di aver assunto la carica di vice segretario il 01.04.1945 e che i suoi compiti erano amministrativi di assistenza ai sinistrati. Nega di aver schiaffeggiato Michele Bongiovanni. Afferma di aver avuto una licenza di convalescenza dalla BN nel luglio o agosto del 1944 e di non essersi più presentato, venendo così dichiarato disertore.

Esame dei testimoni:

Teste n. 1: Giuseppe Zanolli (citato dal PM)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: dichiara di aver visto il Ponzano durante il rastrellamento a Giaveno, che era stato ferito a una gamba. Lo trasportò dunque in ospedale. Riferisce di non sapere quando e dove fosse stato ferito. I combattimenti avvennero dopo le 15 di quel giorno. Riferisce di essere stato preso in ostaggio come podestà di Giaveno.

Teste n. 2: Beniamino Stanglini (citato dalla difesa)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: dichiara di aver chiesto a Ponzano, quando era vice segretario del fascio, un interessamento circa la domanda di grazia del cognato, condannato dal Tribunale Straordinario provinciale a 5 anni di reclusione.

Teste n. 3: Ettore Planesio (citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente parte lesa

Sintesi deposizione: dichiara di conoscere il Ponzano. Alla fine del 1943 gli chiese perché lasciava la sua azienda, e questo aveva risposto di non voler lavorare per gli stranieri. Afferma che nelle discussioni si dimostrava un fascista convinto ma mai diede noie a chi si professava antifascista.

Teste n. 4: Michele Fassio (citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente parte lesa

Sintesi deposizione: ex podestà di Torino, dichiara di aver conosciuto il Ponzano alla BN, dove entrambi prestavano servizio discontinuo. Afferma che il Ponzano fu dichiarato disertore perché non si presentò subito dopo un periodo di convalescenza. Riferisce che il federale Solaro decideva sempre in autonomia, e solo dopo aver agito consultava il direttorio.

Teste n. 5: Angela Girardi (citata dalla difesa)

Tipologia: vicina di casa dell'imputato

Sintesi deposizione: afferma che il Ponzano fece liberare suo figlio, rastrellato a Torino nel

febbraio del 1944.

Teste n. 6: Maria Bensi (citata dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara di aver chiesto aiuto al Ponzano per evitare la deportazione in Germania del marito. Il Ponzano le fece avere dei colloqui per avere la possibilità di far visita al coniuge, detenuto in via Asti.

Teste n. 7: Luigi Coggiola (citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara di essere amico del Ponzano e che questo pur conoscendo le sue idee antifasciste non lo molestò mai.

Teste n. 8: Angelo Graglia (citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara di aver più volte parlato di antifascismo con il Ponzano, che tuttavia non gli diede mai fastidio.

Teste n. 9: Mario Sarotto (citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che il Ponzano non parlava mai di politica e che pur sapendolo antifascista non gli fece mai del male.

Teste n. 10: Michele Bongiovanni (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: conferma la sua precedente deposizione. L'addebito che gli si faceva, il giorno del pestaggio e dell'arresto da parte del Ponzano, era quello di aver detto "vigliacchi i fascisti".

Acquisizione di documenti: Lettera alla famiglia scritta durante la detenzione (24.10.1945)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni del PM: dichiararsi la responsabilità penale dell'imputato e condannarlo alla pena di 15 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla confisca dei beni.

Conclusioni della difesa: assolversi perché il fatto non costituisce reato oppure per non aver commesso il fatto; in subordine derubricazione art. 271 cp e attenuanti 62 bis cp e 114 cp.

SENTENZA

Esito:

Condanna: riconosciuto colpevole del reato ascrittogli e condannato alla pena di reclusione per anni 10.

Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, confisca dei beni e pagamento delle spese processuali.

Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene che, considerando l'attività svolta dal Ponzano, non vi è dubbio che essa rivestiva tutti gli estremi della collaborazione dell'art. 5 del dll 22.04.1945, per aver egli rivestito la carica di vice commissario federale. Contro all'affermazione del Ponzani, che sostiene di aver ricoperto cariche con carattere puramente formale (in quanto nella BN non prestò alcun servizio effettivo mentre come vice segretario ricoprì un ruolo esclusivamente amministrativo), sta in ordine prima la sua partecipazione al rastrellamento di Giaveno (sia pure ridotta a quella di semplice portaordini) e soprattutto quanto si legge nell'opuscolo "Prima Brigata Nera Ather Capelli. Come è sorta e come agisce. Gennaio 1945", in cui l'imputato è indicato come tra i primissimi organizzatori e combattenti della BN. Non può infine porsi in dubbio il dolo specifico dell'imputato nel reato ascrittogli: la sua professione di industriale, che gli assicurava

una buona indipendenza economica, e l'insufficienza cardiaca di cui soffriva, che avrebbe potuto garantirgli l'esonero dal servizio, dimostrano che il suo atto di porsi al servizio del nemico fu senza dubbio un atto cosciente e volontario. La Corte non ritiene di concedere le attenuanti generiche; tuttavia, non ravvisando fatti di particolare gravità, ritiene adeguata la pena nel minimo previsto.

SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO

Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:

Data: 30.10.1945

Promosso da:

Avv. Francesco Camoletto

Sintesi dei motivi di impugnazione: poiché fu già sancito che l'appartenenza alle forze armate repubblicane non costituisce reato, il ricorrente avrebbe seguito un ordine superiore "la cui legittimità non poteva arbitrarsi di giudicare". La Corte di merito ha ritenuto un reato che presuppone il dolo di tradimento, dolo che non può essere costituito se non dalla scienza e dalla coscienza di chi collabora a danno dello Stato italiano. È risultato invece che il Ponzano era animato da amor di patria e che si rifiutò di lavorare per i tedeschi. Le cariche ricoperte dal Ponzano collocano una presunzione unis tantum di collaborazione e non una presunzione iuris et de iure, ed erra comunque in diritto la Corte nel ritenere che tali cariche rientrassero nelle elencazioni di cui all'art. 1 del decreto 22.04.1945. L'opuscolo "Ather Capelli", anonimo e mai versato agli atti, non può costituire come prova l'equivalente di un verbale o di una denuncia

Sentenza Corte di Cassazione:

Data: 22.10.1946

Esito: annullamento senza rinvio

Sintesi della sentenza / principi di diritto: estinto il reato per amnistia
sezione: 2°

SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA

Carcerazione preventiva:

08.06.1945 a 29.10.1945

Pena:

dal 29.10.1945 al 22.10.1946

Durata prevista della detenzione: 10 anni

Durata effettiva della detenzione: 1 anno

Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti

⋮

SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO

NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO

Paride Salvagni (capo della segreteria politica e componente del Direttorio della Federazione

provinciale torinese del Pfr)
Aldo Musso (capo di stato maggiore della BN "Ather Capelli")

NOTE STORICHE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Processo citato in N. Adduci, *Gli altri. Fascismo repubblicano e comunità nel Torinese (1943-1945)*, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 447.

NOTE GIURIDICHE

Redazione: Barbara De Luna
Revisione: Chiara Colombini

In nome di UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno
La Corte Straordinaria di Assise di Torino

Sezione **TERZA**

composta degli ill.mi Signori:

Cialente dott. Aurelio

Guerrini Gastone

Laborante Vittorio

Montemaggi Emilio

Marini Mario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

PONZANO ALDO fu Carlo e di Panelli Libera, nato
a Torino il 1° luglio 1904, residente a Torino
Corso Trapani N°83.- Detenuto- Presente

I M P U T A T O


del delitto p.e.p. dall'art. 58 C.P.M.G. in rela-
zione all'art. I D.L. 22/4/1945 per avere favori-
ta i disegni politici del nemico tedesco occupan-
te il territorio dello Stato iscrivendosi il 30/
10/1943 al p.f.r. svolgendo azione politica come
V. Segretario del fascio di Torino dal 1 al 25
aprile 1945 e come componente del Direttorio Fe-
derale per il 1945, nonché arruolandosi nella

Data *29. 01. 1945*

A 109
N. 159/45 R. Gen.

Presidente

Giurato



*Fatto estratto
4 gennaio 1945
H. Cappelletti*

brigata nera "A. Capelli" nell'agosto 1944, e partecipando ad azioni di rastrellamento.-

In fatto e in diritto
Risorse accertate in fatto che
l'imputato Sorzano Aldo, ex squadrone
marcia su Roma, sciarpa littoria
e legionario firmans, il 30 ottobre
1943 s'iscrisse al P. F. R., il 14 luglio
1944 fu chiamato a far parte del corpo
ausiliario P. C. N. N., aderendo nell'agosto
successivo alla brigata nera "A. Capelli"
e prestando quindi, secondo la sua affermazione
e la deposizione del teste Fanni Michele,
un servizio discontinuo.

Quale appartenente alla predetta brigata
il 25 settembre stesso anno fu incaricato
di recapitare un ordine al comandante
che dirigeva un'operazione di rastrellamento
in territorio di Genova. Sorzano
perì rimasto ferito ad un piede, mentre
eseguiva tale incarico, non prendendo
al rastrellamento stesso.

Infine il 23 gennaio 1945 fu designato
quale componente del direttorio federale
della federazione dei fascisti repubblicani
di Torino per l'anno 1945 dall'allora
commissario federale Giuseppe Colaro.

Obtengo quindi la carica di vice segretario
con i seguenti compiti: organizzazione
del fascio di Torino, collaborazione dei
fascisti repubblicani e degli squadristi,
ricevimento del pubblico e funziona-
mento da segretario nelle riunioni del
direttorio federale. Il 30 gennaio 1945
fu inoltre autorizzato dal comando
tedesco a detenere e portare una pistola.
Giustifico l'imputato la sua iscrizione
al fascio repubblicano con l'affermare
che in tal modo avrebbe evitato l'in-
vio in Germania degli operai alla me-
dipendenza, dissenso soppresivo di avere
prestato, quale vice segretario del fascio,
oltretutto un servizio ^{amministrativo e} di assistenza ai
ministri ~~stessaministrativi~~ e di
non aver partecipato, quale appartenente
alla brigata nera, ad alcun rastrel-
lamento, tranne quello di Juvenco, in
cui fu ferito prima che si iniziasse l'as-
sino. Testimoni di difesa depongono che
egli non denunciò, né molestò in
alcun modo individui che operavano come
antifascisti, e partigiani, o che comunque

si manifestarono fatti ed aiuti quelli
che si rivolsero a lui per far liberare
qualche congiunto rastrellato o detenuto
e non fece mai della propaganda a
favore dei repubblicani.

Pittini la Corte che per tagliare
la responsabilità dell'imputato, in re-
sultato alle sue responsabilità processuali,
occorre anzitutto tener presente quanto
dispone l'art. 5 del Decreto Legislativo
del 27 luglio 1944 n. 159 e l'art. 1
del D. L. 22 aprile 1945 n. 142 che
istituisce le Corti straordinarie di Anzio.
Precisa l'art. 5: "Chiunque, posteriormente
all'8 settembre 1943, abbia commesso
o commesso delitti contro la fedeltà
e la difesa militare dello Stato, con
qualsunque forma di intelligenza, e corri-
spondenza, e collaborazione col tedesco
invasore, di aiuto o di assistenza ad esso
prestata e permessa a norma delle dispo-
sizioni del codice penale militare di guerra".
La legge fra l'altro nell'art. 4 del
medesimo decreto: "Le Corti straordinarie
di Anzio sono competenti a giudicare

coloro che, posteriormente all'8 ottobre
1943, abbiano commesso i delitti contro
la fedeltà e la difesa militare delle Istituzioni,
previsti dall'art 5 del decreto legislativo
longiterminale 27 luglio 1944 N. 159,
con qualunque forma di intelligenza,
e corrispondenza, e collaborazione col
tedesco invasore o di aiuto o di assistenza
ad esso prestata. Si considera in aggiunta
che abbiano collaborato col tedesco inva-
sore 3) capi di provincia o regiati
o commissari federali od altri equivalenti.
Nel caso ~~del~~ del numero 3) si applica
l'art. 58 Cod. Pen. Mil. di guerra. Quanto
i fatti commessi integrano altre figure
di reato sono sotto le pene relative a
termini del Cod. Pen. Mil. di guerra. »
Ora considerando l'attività svolta
dal Sansone alla stregua dei ricordati
articoli di legge non si ha dubbio che
essa rivesta tutti gli estremi di quella
collaborazione col tedesco invasore
regimentata dalla prevista dall'art. 5,
anche a prescindere dalla collaborazione
preveduta, di cui all'art 1 N. 3 del decreto

22 aprile 1945, per avere egli rivestito
la carica di vice commissario federale.
È vero che l'imputato ha affermato,
e più volte ripetuto, che la sua affiliazione
venne alla brigata nera Alder Capelli,
come la carica di vice segretario della
federazione dei fasci repubblicani, e che
aveva carattere puramente formale in
quanto egli non prestò alcun servizio
effettivo nella prima e quella nella
seconda si ridusse ad un servizio am-
ministrativo o di assistenza ai ministri.
Chiamati contro le affermazioni dell'im-
putato (come se di altri fatti è avvenuta
la prova) che in ordine alla prima la
sua partecipazione al rastrellamento di
Firenze (sia pure ridotta a quella che
simpli-^{mente} portò ordine ^{e proprietà} ~~la~~ quanto
si legge nell'opuscolo "1^a Brigata nera
Alder Capelli. Come è nata e come
agisce", ed allegata per estratto agli atti
processuali. La fase iniziale, è scritto
a pag. 14, è stata in parte di difficoltà
per il fatto di dover creare praticamente
dal nulla un organismo militare potentissimo

e bene inquadrato e fucili: primi
squadrati accorsi attorno al comandante
Solera e al nucleo degli organizzatori
furono immediatamente impiegati nelle
azioni antiribellistiche, che impegnarono
subito a fondo e assorbirono ogni energia
e possibilità della seguente Brigata.

Gli squadristi Muro Aldo, capo di G. M.
ed Antonio Mario, aiutante in prima,
furono con i camerati Villani, Petrucci,
Manno, Novio, Rizzo, Sagini, Ponciano,
Droschett, Corti, Strombo i primissimi
organizzatori e i primi combattenti
della Brigata nera « A. Capelli »
oltre che direttore e l'addetto ad una
squadra con servizio discontinuo di cui
ha parlato il teste Tomio Michele!

Tra ordine alla recente affermazione
dell'imputato stanno i compiti ad esso
assegnati dal commissario federale
nel foglio del 22 gennaio 1945 sulla
ripartizione politica delle funzioni e
già ricordati in narrativa.

Si attende che egli prestare effettiva-
mente ed in modo continuativo la

una opera di vice segretario del fascio di
Torino, installandosi nella casa litteraria
risultata dalla deposizione del teste a difesa
Stangalini Beniamino, il quale, sembra
risolverci a lei per interessarsi circa
una domanda di guerra per una cognata,
^{dotte ricorsi}
~~ricorsi~~ nella federazione di fasci, nell'of-
ficio segretario, dove trovò due donne
che colui attendevano, pure per motivi
analoghi a quelli di cui si ricorre.

Or, per quanto si voglia ammirare
l'opera del Sansone, e' certo che egli
appartiene alla categoria di coloro che,
con gli incarichi volontariamente assunti,
per la loro opera il servizio del te-
desco invase, facilitando a quest'ulti-
mo il compito di tener soggetti gli
italiani nel territorio invaso. E
se il tedesco non avesse tenuto in
Italia uomini come il Sansone,
organizzatori e sostenitori di quel fascio
repubblicano, instauratori con la forza e
con la violenza e dedicati ad ostacolare
ed a reprimere in tutti i modi l'opera
dei partigiani, indubbiamente esso

sarebbe stato costretto a sgambare
la parte di *Stelio* al di qua dell'offen-
sivo, ancora rimasta in suo potere,
nello stesso del *Stelio* dell'aprile
1945. Per negare il collaborazionismo
col nemico in quest'opera *Stelio*
sarebbe apprimere la sezione penale
di cui all'art. 58 C. C. M. G. e ricorrere
a giuristi della Corte di Cassazione. *Stelio*
non è soltanto colui che, all'impulso
del collaborazionismo, ottiene compiti
speciali azioni criminose.

Vi infine può porsi in dubbio il
dolus specificus dell'imputato nel reato
accusato, e cioè la consapevolezza di
sgambare con la sua opera i dirigenti
del nemico, perché egli non fu lo stru-
mento passivo, obbligato per necessità
di cose a sottostare alla volontà dei
capi del partito fascista repubblicano.

Stelio è un industriale, della
classe 1906, non soggetto quindi ad
obblighi di leva, per di più ^{era} non an-
marcato di cuore, come risulta dai
certificati medici, venute in atto.

e nella possibilità putativa di essere esonerati in caso di ordine
durante il dibattimento ^{era} il proprietario
di un'officina, che gli procura un'in-
feriorità economica e ^{per} ~~giustifica~~ il
suo atto di porsi al servizio del nemico,
e combatte coloro che a questo si oppo-
nere i suoi ogni dubbio ^{un atto obliquo}
procedere dall'invenzione volontaria
accidentalmente volontaria.

Queste ultime considerazioni insieme
altre scorgiamo allora la Corte
dal concedere all'imputato la
circostanza attenuante, invocata dalla
difesa in via subordinata, come pure
l'affermata e dimostrata sussistenza
del reato di cui all'art. 58 C. C. M. 3.
dispongono la Corte dalla scendere ad em-
minare e nella specie non sussistere
il reato minore previsto dall'art. 271 C. C.
Sintossi, non restando la Corte nei
fatti ascritti all'imputato una speciale
gravità, ritenendo adeguata la pena nel
minimo previsto dal menzionato art.
58 con tutte le conseguenze di legge
C. C. M.

V. art. 183, 188 C. C. C.
29 C. C. 9 D. 2. 27 luglio 1911 N. 159

144
145
Dichiaro l'imputato colpevole
del reato ascritto e lo condanno
alla pena della reclusione per anni
dieci, all'interdizione perpetua dai
pubblici uffici, alla confisca dei beni
e al pagamento delle spese processuali.
Torino 29 ottobre 1945

Il Presidente

Il Cancelliere

Il Cancelliere

Elvisi

Sentenza 21-10-1945 La Suprema Corte di Cassazione,
dichiara estinto il reato per amnistia ed annulla, senza rinvio, la
sentenza.

Rovino li 27-XI-1945



Il Cancelliere

Elvisi